



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

- 3 -

1.6 Il Ministro dell'Interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, valuterà, in relazione ad esigenze di carattere eccezionale, l'opportunità che vengano istituiti presidi territoriali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri anche in difformità ai criteri sopra enunciati.

## 2. CONSOLIDAMENTO DEI COMPARTI DI SPECIALITA' DELLE FORZE DI POLIZIA

2.1 Nel quadro delle specifiche normative di settore e delle discipline, anche convenzionali, che ne regolano i rapporti con altre Amministrazioni dello Stato e con Enti, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, nel predisporre i programmi di potenziamento, dovranno tenere conto dell'esigenza di sviluppare le potenzialità operative dei rispettivi comparti di specializzazione, di seguito indicati:

- per la Polizia di Stato:
  - . Polizia stradale;
  - . Polizia ferroviaria;
  - . Polizia di frontiera;
  - . Polizia postale;
- per l'Arma dei Carabinieri:
  - . Carabinieri antisofisticazioni e sanità;
  - . Carabinieri per l'ecologia;
  - . Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico;
  - . Carabinieri per la tutela del lavoro;
  - . Carabinieri per l'agricoltura e foreste;
  - . Carabinieri per la Banca d'Italia;
  - . Carabinieri per il Ministero degli Affari Esteri.

Parallelamente, dovrà essere privilegiata la mirata qualificazione del personale destinato a prestare servizio nelle citate specialità.

./.



# Il Ministro dell'Interno

VISTO l'art. 31, n. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo il quale, fra l'altro, l'organizzazione degli uffici periferici alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia postale con le dotazioni di personale e di mezzi è stabilita con decreto del Ministro dell'Interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;

RITENUTO di dover dare attuazione alla predetta disposizione provvedendo ad istituire gli uffici periferici suddetti, la cui organizzazione sarà fissata con successivi decreti da emanarsi, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;

RITENUTO, in considerazione dell'attuale consistenza organica dei ruoli del personale della Polizia di Stato, di confermare in via provvisoria le attuali dotazioni di personale della Polizia postale;

VISTO l'art. 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

VISTO il decreto ministeriale 12 agosto 1977, riguardante l'organizzazione dei servizi di polizia postale;

## D E C R E T A

### Art. 1

#### ~~Attribuzioni della polizia postale~~

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Polizia postale ha il compito, in particolare, di provvedere alla prevenzione e repressione dei reati concernenti i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, nonché di vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi predetti.



# Il Ministro dell'Interno

- 2 -

In particolare la polizia postale provvede:

- alla prevenzione e repressione dei reati contro l'inviolabilità della corrispondenza e delle telecomunicazioni;
- alla vigilanza sulle sedi e sugli impianti delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- alla vigilanza sui valori di qualsiasi genere di proprietà delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o che siano ad esse a qualsiasi titolo affidati;
- alla vigilanza interna ed esterna degli uffici postali di particolare importanza o istituiti presso stazioni ferroviarie, marittime o aeree;
- ai servizi di scorta per le operazioni di trasporto di valori;
- alle ordinarie attività informative necessarie per garantire il buon andamento dei servizi postali e delle telecomunicazioni.

La Polizia postale coadiuva, inoltre, i competenti organi delle Aziende postelegrafoniche nell'accertamento delle infrazioni alle specifiche norme in materia previste dalla leggi vigenti.

Resta salva la generale competenza delle forze di polizia per la prevenzione e repressione dei reati, in particolare per quanto concerne indagini ed interventi al di fuori dell'ambito postale o concernenti uffici e servizi delle poste e delle telecomunicazioni che per la loro ubicazione non siano direttamente o adeguatamente tutelabili dal personale della specialità.

Art. 2

Istituzione degli uffici di polizia postale

Ferma restando la competenza della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, di cui all'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, presso il Mi-



# Ministero dell'Interno

- 3 -

Ministero delle poste e telecomunicazioni è istituito un ispettorato di pubblica sicurezza con compiti di collegamento con il Ministero dell'interno e di vigilanza sull'andamento dei servizi di polizia postale.

Il predetto ispettorato provvede, altresì, ai servizi di sicurezza del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Presso ciascuna direzione compartimentale delle poste e telecomunicazioni è istituito un ufficio di pubblica sicurezza per la direzione e il coordinamento dei servizi di polizia postale nell'ambito del compartimento, in collaborazione con i competenti uffici della direzione compartimentale delle poste e telecomunicazioni, nonché per la direzione e coordinamento dei servizi di polizia postale nell'ambito della direzione provinciale del capoluogo ove ha sede la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni.

Presso le altre direzioni provinciali delle poste e telecomunicazioni è istituito un ufficio di pubblica sicurezza per la direzione e coordinamento dei servizi di polizia postale nell'ambito provinciale, in collaborazione con il competente organo provinciale delle poste e telecomunicazioni.

Per particolari esigenze dei servizi di polizia postale possono essere istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, posti di polizia postale, alle dipendenze dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Art. 3

Ordinamento degli uffici di polizia postale

L'organizzazione degli uffici periferici indicati nell'articolo 2 è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti.



# Il Ministro dell'Interno

- 4 -

Le modalità per l'espletamento dei servizi di polizia postale sono stabilite dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale del Dipartimento della pubblica sicurezza, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti e il Ministero delle poste e telecomunicazioni.

## Art. 4

### Organici

La consistenza organica del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia addetto ai servizi di polizia postale è in via transitoria quella stabilita ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 12 agosto 1977, concernente l'organizzazione dei servizi di polizia postale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 14/8/1984

IL MINISTRO